TRIBUNALE DI PALERMO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA

Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Michele Guarnotta, nell'ambito del procedimento iscritto al n. r.g. 10182 dell'anno 2024, ha emesso il seguente

DECRETO

1. dato atto che in data 22.08.2024 alle ore 9.00 si è svolta, in camera di consiglio e con la partecipazione del difensore nominato di ufficio, avv. XXXX, l'udienza prevista dagli artt. 6 comma 5 del decreto legislativo n. 142/2015 e 14 commi 4 e 4 bis del decreto legislativo d.lgs. n. 286/1998, per la convalida del provvedimento emesso in data 20.08.2024 dal Questore di Agrigento di trattenimento presso "*appositi locali, delle strutture di cui all'art. 10 ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nella provincia di Agrigento*" dello straniero XXXX, nato il XXXX (Tunisia), codice C.U.I. XXXX, di cittadinanza tunisina;
2. preso atto che il provvedimento di trattenimento è stato notificato allo straniero in data 20.08.2024 ore 23.10 e che è stato trasmesso a questo Tribunale in data 21.08.2024 alle ore 9.12;
3. ritenuto, pertanto, che sono stati rispettati i termini previsti dal citato articolo 14 commi 3 e 4;
4. considerato che il provvedimento di trattenimento è stato adottato ai sensi dell'art. 6 bis del decreto legislativo n. 142/2015, rubricato "trattenimento dello straniero durante lo svolgimento della procedura in frontiera di cui all'articolo 28-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25";
5. rilevato, infatti, che nel suddetto provvedimento si legge che il cittadino tunisino è stato "*fermato per avere eluso o tentato di eludere i relativi controlli alla frontiera di Lampedusa e Linosa in data 19.08.2024*" e che inoltre "*ha presentato la domanda di riconoscimento della protezione internazionale in data 20/08/2024, ai sensi dell'art. 28 bis e. 2 lett. b) e lett. b-bis) del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25. In particolare: lo straniero ha presentato la suddetta domanda direttamente alla frontiera di Porto Empedocle, individuata dal decreto del Ministro dell'interno del 5 agosto 2019, ed è proveniente da*

un Paese designato come sicuro dal decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, del 7 maggio 2024";

6. rilevato che la provincia di Agrigento, ove si trovano Lampedusa e Porto Empedocle, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministro dell'interno del 5 agosto 2019, è stata individuata come zona di frontiera o di transito;
7. considerato che lo straniero ha dunque presentato domanda di protezione internazionale direttamente alla frontiera in data 20.08.2024 e che il presidente della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Agrigento, con provvedimento di pari data, comunicato contestualmente all'interessato, ha disposto che la domanda sia valutata con procedura accelerata di frontiera, ai sensi dell'articolo 28 bis comma 2 bis) del decreto legislativo n.25/2008;
8. ritenuto, pertanto, che lo straniero riveste la qualifica di richiedente la protezione internazionale la cui domanda è valutata nell'ambito di una procedura di frontiera ai sensi dell'art. 28 bis comma 2 bis) del decreto legislativo n.25/2008, sia in quanto ha presentato la detta domanda dopo essere stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i controlli di frontiera, sia in quanto proveniente da un Paese designato di origine sicura;
9. rilevato che, in casi come questi, ai sensi dell'art. 6 bis del decreto legislativo n. 142/2015 il richiedente può essere trattenuto durante lo svolgimento della procedura in frontiera "*al solo scopo di accertare il diritto ad entrare nel territorio dello Stato*" e qualora "*non abbia consegnato il passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, ovvero non presti idonea garanzia finanziaria*";
10. considerato che, nel caso in esame, come emerge dal provvedimento di cui si chiede la convalida, "*il richiedente non ha consegnato il passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, non ha prestato la garanzia finanziaria prevista dal decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell'economia e delle finanze, del 10 maggio 2024, né ha dichiarato di volersene avvalere*";
11. rilevato, infatti, a tale ultimo proposito, che il Questore di Agrigento ha determinato la suddetta garanzia finanziaria in euro 2.500,00 con provvedimento del 20.08.2024 comunicato in pari data all'interessato il quale ha dichiarato di non volersi avvalere della facoltà di prestare la detta garanzia;

12. osservato che, pertanto, il Questore di Agrigento ha ritenuto di disporre il trattenimento del richiedente in quanto "*sulla base delle evidenze di cui sopra*" non è assicurata "*la reperibilità del richiedente nel corso della procedura accelerata*";
13. considerato che, nel caso concreto, le circostanze di fatto descritte nel provvedimento di trattenimento, ed in particolare il tentativo di elusione dei controlli di frontiera da parte del richiedente ancor prima della presentazione della domanda di protezione internazionale, sono state confermate dal medesimo richiedente che, in sede di udienza di convalida, ha reso dichiarazioni che denotano il tentativo da parte sua di eludere i controlli di frontiera;
14. rilevato, infatti, che il richiedente ha dichiarato di essere approdato, lo scorso lunedì 19 agosto, di mattina, a Lampedusa su una barca con altre quattro persone, di essersi tuffato "*per primo*" dalla barca ad una distanza di circa 100 metri dalla riva, di avere nuotato sino alla riva e di essersi nascosto; di non sapere cosa abbiano fatto le altre persone; di avere provato a lasciare l'isola senza essere rintracciato e, non essendoci riuscito, di essersi recato in un hotel per chiedere informazioni su come allontanarsi dall'isola senza essere ritrovato, sennonché a quel punto il personale dell'hotel ha chiamato i carabinieri;
15. considerato che le dichiarazioni rese dal richiedente sono confermate dall'annotazione di p.g. redatta in data 19.08.2024 dalla Tenenza dei Carabinieri di Lampedusa e Linosa, da cui si evince che il richiedente medesimo è stato intercettato intorno alle ore 17.45 nella via Cameroni di Lampedusa all'altezza dell'hotel O'Scià a seguito di segnalazione telefonica;
16. rilevato che la normativa dell'Unione europea, e in particolare la direttiva 2013/33UE all'art. 8, prevede che il trattenimento del richiedente può essere disposto "*Ove necessario e sulla base di una valutazione caso per caso*, […], *salvo se non siano applicabili efficacemente misure alternative meno coercitive*" nel caso in cui, per quel che qui interessa, si debba "*decidere, nel contesto di un procedimento, sul diritto del richiedente di entrare nel territorio*";
17. ritenuto che le circostanze del caso concreto inducono a ritenere che l'unica misura necessaria a garantire lo scopo normativo previsto dall'art. 6 bis del d.lgs. 142/2015, ovverosia accertare il diritto ad entrare nel territorio dello Stato durante lo svolgimento della procedura in frontiera, fosse quella del trattenimento, dato che il richiedente, per *facta concludentia*, ossia tentando di allontanarsi da Lampedusa senza essere

individuato, ha già manifestato l'intenzione di rendersi irreperibile e dunque di vanificare il suddetto scopo;

18. considerato che il richiedente non rientra in alcuna delle categorie di persone nei confronti delle quali, ai sensi degli artt. 17 del d.lgs. 142/2015 e 28 bis ultimo comma del d.lgs. 25/2008, è preclusa l'applicazione delle procedure accelerate e dunque, per quel che rileva nel caso concreto, la procedura accelerata in frontiera con conseguente possibilità di trattenimento;
19. rilevato, infatti, che il richiedente è un uomo di ventitré anni giunto in Italia senza figli minori e in buone condizioni di salute, come risulta dal certificato di idoneità sanitaria del 20.08.2024 da cui risulta che "*in atto non si evidenziano patologie degne di nota*", circostanza questa che peraltro allo stato impedisce di apprezzare e valutare quanto dichiarato dal richiedente circa la asserita assenza di un testicolo;
20. ritenuto, infine, che alla luce delle considerazioni si qui svolte, il provvedimento di trattenimento deve essere convalidato.

P.Q.M.

visto l'art. 6 bis del decreto legislativo n. 142/2015

CONVALIDA

Il provvedimento datato 20.08.2024 con il quale il Questore di Agrigento ha disposto il trattenimento di XXXX, nato a XXXX, presso il Centro Trattenimenti per richiedenti protezione internazionale di Porto Empedocle.

Manda la Cancelleria per le comunicazioni e per gli ulteriori adempimenti di competenza.

Così deciso in Palermo, il 22/08/2024, alle ore 13:40.

Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal giudice dott. Michele Guarnotta, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.